*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 126° — Numero 125**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 29 maggio 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVERTENZA

**In data odierna è pubblicato anche il n. 125-bis riservato alla Corte costituzionale**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

**Ministero della sanità**



**Ministero delle finanze**



**Ministero delle poste e delle telecomunicazioni**



*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

**1984**



**1985**



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Umbria



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 29 MAGGIO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1967-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1968-1988; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6 % 1969-1989; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1970-1990 a premi; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1971-1986; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1972-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 7 % 1973-1988; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1975-1985; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1976-1986; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % 1977-1987; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 12 % 1978-1988, effettuate il 20 maggio 1985.

**(2837)**

# LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 aprile 1985.

**Modificazioni al decreto ministeriale 9 maggio 1969, e successive modificazioni, concernente l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 21 maggio 1969, successivamente modificato con i decreti sottoelencati, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali;

Visti i decreti seguenti:

25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 17 marzo 1970;

2 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1971;

16 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1972;

3 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 10 luglio 1973;

10 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 settembre 1974;

6 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975;

1° settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 12 ottobre 1978;

28 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 7 settembre 1979;

3 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 20 maggio 1980;

8 ottobre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 15 ottobre 1980;

6 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 17 marzo 1981;

19 novembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 13 dicembre 1983;

Ritenuto opportuno adottare particolari cautele intese ad evitare l'esposizione alle polveri nell'ambito della preparazione degli integratori e della utilizzazione dei mangimi contenenti il Carbadox e l'Olaquindox;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, espresso in data 10 dicembre 1979;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso dalla sezione V, in data 27 novembre 1984;

Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che ha espresso parere favorevole;

Visto il parere espresso in data 11 febbraio 1985 dalla commissione consultiva tossicologica nazionale;

Ritenuto quindi necessario modificare le disposizioni relative all'impiego dei principi attivi denominati Carbadox e Olaquindox, riportate nell'allegato al citato decreto 9 maggio 1969;

Ritenuto conveniente, per certezza di riscontro, riunire in un unico allegato tutti i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali;

Visto l'art. 6, sub *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato elenco comprendente i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie nonché le condizioni di impiego per ciascuno di essi indicate.

Art. 2.

Le confezioni degli integratori medicati per mangimi e dei mangimi integrati medicati, contenenti i principi attivi, indicati in allegato al presente decreto, debbono recare, dopo la denominazione obbligatoria del prodotto, l'indicazione « con chemioprofilattico per l'istomoniasi e la tricomoniasi » ovvero « con chemioprofilattico per le enteriti batteriche » secondo che contengano sostanze menzionate rispettivamente nel primo o nel secondo dei gruppi dell'elenco allegato.

Art. 3.

L'allevatore deve comunicare al servizio veterinario della unità sanitaria locale, competente per il territorio dove si trova l'allevamento, l'inizio del trattamento con integratori medicati o con mangimi integrati medicati, contenenti i principi attivi di cui all'allegato al presente decreto.

Tale comunicazione deve essere fatta normalmente prima dell'inizio del trattamento o comunque non oltre 48 ore dall'inizio del trattamento stesso.

La disposizione del precedente comma non si applica agli allevatori di animali per uso familiare.

Art. 4.

Gli allevatori che impiegano integratori medicati per mangimi contenenti i principi attivi previsti dal presente decreto devono essere in possesso di miscelatori che garantiscono l'idonea omogeneità del prodotto finito.

Art. 5.

Gli integratori medicati, a base di Carbadox, ovvero di Olaquindox, possono essere ceduti soltanto ai produttori di mangimi integrati medicati, autorizzati ai sensi del primo comma dell'art. 6, della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Art. 6.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto 9 maggio 1969 e gli altri successivi indicati in premessa.

Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' consentito un periodo di tre mesi da quest'ultima data per lo smaltimento delle scorte.

Roma, addì 30 aprile 1985

*Il Ministro della sanità*
DEGAN

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
PANDOLFI

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

---

ALLEGATO

I. - PRODOTTI PER LA CHEMIOPROFILASSI DELLA ISTOMONIASI E DELLA TRICOMONIASI

*Dimetridazolo* - 1,2-dimetil-5-nitro-imidazolo ($C_5H_7O_2N_3$) mg/kg espressi, come sostanza pura:

*a*) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato: 400 g per integratori destinati all'industria mangimistica; 30 g per integratori destinati agli allevatori;

*b*) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato per litro di acqua da bevanda: non più di 150 mg/kg per colombi viaggiatori o da competizione;

*c*) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa sei giorni prima della macellazione.

II. - PRODOTTI PER LA CHEMIOPROFILASSI DELLE ENTERITI BATTERICHE

1) *Carbadox*: (2-NI,N4 diossi-chinossalilmetilen) carbazato di metile ($C_{11}H_{10}N_4O_4$) mg/kg espressi come sostanza pura:

*a*) purezza minima: 96 %; stabilità minima: 24 mesi;

*b*) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato: 100 grammi;

*c*) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato: non meno di milligrammi 20 e non più di milligrammi 50 per suini fino a quattro mesi di età;

*d*) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa quattro settimane prima della macellazione; è proibita l'associazione o la somministrazione simultanea con un antibiotico;

*e*) il Carbadox deve essere miscelato con un eccipiente oleoso naturale vegetale in modo da garantire l'eliminazione della polverulenza; la quantità massima di polvere provocata durante la manipolazione, determinata secondo il metodo Stauber Heubach, non può superare 0,1 microgrammi.

2) *Olaquindox*: 2-(N-2'-idrossietil-carbamoil) 3-metil-chinossalin-1,4 diossido ($C_{12}H_{13}N_3O_4$) mg/kg espressi come sostanza pura:

*a*) purezza minima: 98 %; stabilità minima: 24 mesi;

*b*) quantità massima ammessa per kg di integratore medicato: 100 grammi;

*c*) quantità ammessa per kg di mangime composto integrato medicato: non meno di milligrammi 15 e non più di milligrammi 50 per suini fino a quattro mesi di età; non meno di 50 e non più di 100 milligrammi per suini in fase di allattamento e svezzamento;

*d*) la somministrazione deve essere in ogni caso sospesa quattro settimane prima della macellazione; è proibita l'associazione o la somministrazione simultanea con un antibiotico;

*e*) l'Olaquindox deve essere miscelato con un eccipiente oleoso naturale vegetale in modo da garantire l'eliminazione della polverulenza; la quantità massima di polvere provocata durante la manipolazione, determinata secondo il metodo Stauber Heubach, non può superare 0,1 microgrammi.

**(2868)**

---

DECRETO 10 maggio 1985.

**Autorizzazione all'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) nei detersivi da bucato per macchine lavatrici per l'anno 1985.**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 22 marzo 1985) relativo alla autorizzazione all'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) nei detersivi da bucato per macchine lavatrici per l'anno 1985;

Ritenuta l'opportunità di riaprire i termini di presentazione delle domande per l'impiego di detto prodotto per consentirne una più diffusa sperimentazione in vista di una eventuale ulteriore riduzione del tenore di fosforo nei detersivi da bucato;

Decreta:

*Articolo unico*

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 6 marzo 1985 concernente l'autorizzazione all'impiego del sale sodico dell'acido nitri-

lotriacetico (N.T.A.) nei detersivi da bucato per macchine lavatrici per l'anno 1985 e riaperto per dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1985

*Il Ministro della sanità*
DEGAN

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
ALTISSIMO

**(2867)**

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 1985.
**Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento diretto in esattoria di ritenute su redditi di lavoro dipendente.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 1, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 1983, numero 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, portante, tra l'altro, misure urgenti in materia previdenziale;

Visto il decreto 24 febbraio 1984 dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stato fissato un nuovo termine per il versamento di alcune ritenute alla fonte eseguite dai datori di lavoro non agricoli, nonché l'obbligo di riportare sui modelli di versamento particolari informazioni utili per porre a confronto le somme versate all'erario e agli enti previdenziali e assistenziali;

Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 1973, con il quale è stato approvato, tra gli altri, il modello di bollettino Mod. 1 - Modul. F Imposte n. 501, per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente;

Visti i decreti ministeriali 21 maggio 1977, 29 settembre 1978, 26 luglio 1979 e 18 dicembre 1982, con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al modello di bollettino approvato con il decreto ministeriale del 19 dicembre 1973;

Ritenuta la necessità che il bollettino di versamento Mod. 1 - Modul. F Imposte n. 501, contenga le informazioni richieste dall'art. 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984;

Considerato che le disposizioni recate dal decreto ministeriale 24 febbraio 1984 esplicano la loro efficacia per i versamenti contraddistinti con i codici tributo 1001, 1002, 1003 e 1009;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984;

Visto l'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, n. 336, concernente integrazioni e modificazioni al regolamento generale dei servizi postali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato bollettino di versamento Mod. 1 - Modul. F Imposte n. 501.

Art. 2.

Qualora il bollettino di versamento approvato con l'art. 1 del presente decreto venga utilizzato da datori di lavoro agricoli e da quelli non agricoli per i versamenti eseguiti con i codici tributo da 1004 a 1008 e da 1010 a 1011 non vanno compilate le sezioni poste sui tagliandi esterni del bollettino stesso e per tali versamenti rimangono fermi i termini di versamento come stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive integrazioni.

Art. 3.

Per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, le ritenute alla fonte eseguite a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 24 dello stesso decreto per le ritenute sui compensi di cui alla lettera *a*) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dai datori di lavoro non agricoli a decorrere dal 1° giugno 1985, devono essere versate entro il giorno 20 di ogni mese; pertanto, il bollettino di versamento approvato a norma del precedente art. 1 dovrà essere utilizzato per i versamenti in conto corrente postale da eseguire dal 1° luglio 1985. Da quest'ultima data gli uffici postali non devono più accettare il bollettino approvato con il decreto ministeriale 19 dicembre 1973, come modificato ed integrato con successivi decreti ministeriali.

Il presente decreto, unitamente all'allegato modello di bollettino di conto corrente postale, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1985

*Il Ministro delle finanze*
VISENTINI

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

*(Banda trasversale di colore giallo)* *(Dritto)*

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

**CONTI CORRENTI POSTALI**
**ATTESTAZIONE** di un versamento di L. ........000 — Mod. 1 M 1 F N. 501

Lire ....................

sul C/C N .... intestato a: Esattoria II.DD. ........ (vers. dir.)

di ....

Cognome ........ (o ragione sociale)

Nome ........

Comune di domicilio fiscale

via

addì

Bollo a data — Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

N .......... del bollettario ch 9

data progress.

---

**CONTI CORRENTI POSTALI**
**RICEVUTA** di un versamento di L ........000

Lire ....................

sul C/C N .... intestato a Esattoria II DD (vers. dir.)

di ....

Cognome ........ (o ragione sociale)

Nome ........

Comune di domicilio fiscale

via

addì

Bollo a data — Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L UFFICIALE POSTALE

Cartellino del bollettario

tassa — data — progress.

---

Bollettino di L ........000

Lire ....................

sul C/C N .... intestato a Esattoria II DD. (vers dir.)

di ....

Cognome ........ (o ragione sociale)

Nome ........

Com. di dom. fiscale

via

addì

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

numerato d'accettazione

L UFF POSTALE

Bollo a data

---

**CONTI CORRENTI POSTALI**
**CERTIFICATO** di accreditamento di L. ........000 — Mod. 1 Mod. I F Imp. I N 501

Lire ....................

sul C/C N .... intestato a: **Esattoria II.DD.** ........ (vers. dir.)

di ....

Cognome ........ (o ragione sociale)

Nome ........

Luogo e data di nascita (o data di costituzione) attività ........

Comune di domicilio fiscale

via ..

addì

Bollo a data — Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L UFFICIALE POSTALE

N ........ del bollettario ch 9

**Importante: non scrivere nella zona sottostante!**

data progress. — numero conto — importo

Mod. ch-8-quater AUT. Ed. 1985

---

*(Rovescio)*

**1 — DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

Sezione 1

| | |
|---|---|
| N. CONTRIBUENTE | Cod. Trib. 1001 £ ..........000 |
| CODICE FISCALE | » » ........ £ ..........000 |
| | » » ........ £ ..........000 |
| UFFICIO IMPOSTE DI | Totale £ ..........000 |
| DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI | Interessi £ ..........000 |
| | Totale finale £ ..........000 |

Sezione 2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IRPEF | N. dip. sogg. a rit. | Totale imponibile | Ritenute effettuate | |
| IVA | Versamento (1) Mens./trim. | IVA sulle oper. imp. | Totale delle detraz. | IVA da vers./a credito (1) |
| INPS | N. dipend. | Retrib. impon. | Contrib. dovuti | Saldo da versare |
| INAIL | N. assicurati | di cui lavor. dipend. | Retrib. imponibili | |
| ALTRO | Ente | N. dipendenti | Retrib. impon. | Contrib. dovuti |

(1) Depennare la voce che non interessa.

firma del versante ........

**SANZIONI**

**Incompletezza della distinta** - L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000;
L'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

**Ritardati ed omessi versamenti** - Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50% delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

**Versamento ad esattoria incompetente** - Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

**1 — DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

| | |
|---|---|
| N. CONTRIBUENTE | Cod. Trib. 1001 £ ..........000 |
| CODICE FISCALE | » » ........ £ ..........000 |
| | » » ........ £ ..........000 |
| UFFICIO IMPOSTE DI | Totale £ ..........000 |
| | Interessi £ ..........000 |
| DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI | Totale finale £ ..........000 |

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

**AVVERTENZE**

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

**RIFERIMENTO TRIBUTI**

Codice **1001** – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
» **1002** – Ritenute su emolumenti arretrati e su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
» **1003** – Ritenute su emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali
» **1004** – Ritenute su indennità e compensi corrisposti da terzi a prestatori di lavoro dipendente
» **1005** – Ritenute su indennità, gettoni di presenza o altri compensi corrisposti da regioni, province e comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni.
» **1006** – Ritenute su altri assegni periodici (lett. f art. 47 D P R. 29 settembre 1973 n. 597).
» **1007** – Ritenute su indennità cariche elettive
» **1008** – Ritenute su pensioni, vitalizi ed indennità dovute per cessazione cariche elettive
» **1009** – Ritenute su compensi corrisposti a soci cooperative
» **1010** – Ritenute su rendite vitalizie
» **1011** – Ritenute su borse di studio, assegni, o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale.

**D.M. 13/801 del 16.5.1985**

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

**DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

Sezione 1

| | |
|---|---|
| N. CONTRIBUENTE | Cod. Trib. 1001 £ ..........000 |
| CODICE FISCALE | » » ........ £ ..........000 |
| | » » ........ £ ..........000 |
| UFFICIO IMPOSTE DI | Totale £ ..........000 |
| DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI | Interessi £ ..........000 |
| | Totale finale £ ..........000 |

Sezione 2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IRPEF | N. dip. sogg. a riten. | Totale imponibile | Ritenute effettuate | |
| IVA | Versamento (1) Mens./trim. | IVA sulle operaz. imp. | Totale delle detraz. | IVA da vers/a cred. (1) |
| INPS | N. dipend. | Retrib. imp. | Contrib. dovuti | Saldo da versare |
| INAIL | N. assicurati | di cui lavor. dipend. | Retrib. imponib. | |
| ALTRO | Ente | N. dipendenti | Retrib. impon. | Contrib. dovuti |

(1) Depennare la voce che non interessa

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 novembre 1984.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche di tre francobolli celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia « Italia 85 ».**

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1984, n. 102, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1984, fra l'altro, di francobolli celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia « Italia '85 »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere tre francobolli celebrativi della Esposizione mondiale di filatelia « Italia '85 » dedicati all'arte etrusca;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1641 del 23 ottobre 1984;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono emessi tre francobolli da L. 550 per ciascun soggetto, celebrativi dell'Esposizione mondiale di filatelia « Italia '85 », dedicati all'arte etrusca.

Detti francobolli sono stampati in calcografia ed offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; tiratura: cinque milioni di esemplari per ciascun soggetto; colori: policromia, realizzata con quattro colori offset e due colori calcografici; foglio: quarantacinque francobolli riuniti in quindici trittici.

Le vignette sono riunite in una composizione a trittico e riproducono rispettivamente:

un bronzetto votivo di guerriero, con la leggenda « ARTE ETRUSCA » e l'emblema della manifestazione;

l'emblema della mostra filatelica « Italia '85 » con la leggenda « ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA ROMA 25-X 3-XI-1985 »;

uno specchio d'argento sbalzato (Firenze museo archeologico) con la leggenda « ARTE ETRUSCA » e l'emblema della manifestazione.

Completano i francobolli le leggende « ITALIA » ed il valore « 550 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1984

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *aprile* 1985
*Registro n.* 16 *Poste, foglio n.* 73

**(2674)**

---

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

---

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1198.**

**Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la Università degli studi di Messina.**

N. 1198. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla cattedra di farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *maggio* 1985
*Registro n.* 33 *Istruzione, foglio n.* 69

---

DECRETO 25 marzo 1985, n. **208.**

**Autorizzazione all'Associazione bambini Down, in Roma, ad acquistare un immobile.**

N. 208. Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione bambini Down, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 310.000.000, un immobile sito in Roma, via delle Milizie n. 106 da adibire a sede dell'Associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *maggio* 1985
*Registro n.* 5 *Sanità, foglio n.* 301

---

DECRETO 26 marzo 1985, n. **209.**

**Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 437, concernente l'assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.**

N. 209. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 437, citato in epigrafe, viene rettificato nel senso che un posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di seconda clinica medica per le esigenze dell'insegnamento di semeiotica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma, anziché all'istituto di seconda clinica medica per le esigenze della quinta cattedra di semeiotica medica della medesima facoltà dello stesso ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *maggio* 1985
*Registro n.* 33 *Istruzione, foglio n.* 84

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Comunicato relativo alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (legge 4 agosto 1955, n. 848) e relativo protocollo n. 4.

Il 4 luglio 1984, con lettere dirette al segretario generale del Consiglio d'Europa, il Ministro degli affari esteri ha dichiarato:

che, in conformità alle disposizioni dell'art. 25 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il Governo italiano riconosce la competenza della commissione europea dei diritti dell'uomo, alle stesse condizioni indicate nella sua dichiarazione del 28 giugno 1973, per un nuovo periodo di tre anni a partire dal 1° agosto 1984 fino al 31 luglio 1987;

che, in conformità alle disposizioni dell'art. 46 della convenzione sopra indicata, il Governo italiano riconosce, per un nuovo periodo compreso tra il 1° agosto 1984 ed il 31 luglio 1987, come obbligatoria di pieno diritto e alle stesse condizioni indicate nella sua dichiarazione del 28 giugno 1973, la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Le lettere di cui sopra sono state depositate presso il segretario generale del Consiglio d'Europa in data 17 luglio 1984.

Con analoghe dichiarazioni, depositate presso il segretario generale del Consiglio d'Europa il 7 dicembre 1984, il Governo italiano si è impegnato ad estendere al protocollo n. 4 della citata convenzione europea dei diritti dell'uomo, per il medesimo periodo compreso tra il 1° agosto 1984 e il 31 luglio 1987, le garanzie previste nei menzionati articoli 25 e 46 della convenzione stessa.

**(2818)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Unione nazionale incremento razze equine

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 l'indennità di carica per il presidente dell'Unione nazionale incremento razze equine - UNIRE di Roma a decorrere dalla data del presente decreto è determinata nella misura corrispondente al trattamento economico del relativo direttore generale riferito allo stipendio iniziale annuo maggiorato del 20 % oltre la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale e per i due vicepresidenti con uguale decorrenza, nella misura pari al 50 % dell'indennità spettante al presidente.

**(2662)**

### Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente nazionale delle sementi elette di Milano.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 l'indennità di carica per il presidente dell'Ente nazionale delle sementi elette di Milano a decorrere dalla data del presente decreto è determinata nella misura corrispondente al trattamento economico del relativo direttore generale riferito allo stipendio iniziale annuo maggiorato del 20 % oltre la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale.

**(2663)**

### Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria

Con decreto ministeriale 2 maggio 1985 l'indennità di carica per il presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria - INEA di Roma a decorrere dalla data del presente decreto è determinata nella misura corrispondente al trattamento economico del relativo direttore generale riferito allo stipendio iniziale annuo maggiorato del 20 % oltre la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale.

**(2664)**

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Genova e Palmi

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze 28 marzo 1985 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima di mq 124 sita al di fuori della cinta doganale del porto di Genova e riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune alla sezione 1ª, foglio n. 66, mappale n. 266 (in parte).

Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze 28 marzo 1985 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima di mq 405, sita in località Tonnara nel comune di Palmi e riportata nel catasto del comune medesimo al foglio di mappa n. 11, particelle n. 235 e n. 345.

**(2679)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Inversione dei capisaldi d'itinerario della strada statale n. 493 « Via Claudia Braccianese »

Con decreto ministeriale 13 maggio 1985, n. 28, l'ordine dei capisaldi d'itinerario della strada statale n. 493 « Via Claudia Braccianese » viene invertito per adeguarsi al senso dell'attuale chilometrazione e, mantenendo inalterati sia il tracciato che l'estesa di km 50 + 800, assume la seguente successione:

« innesto strada statale n. 2 in località La Storta-Bracciano Manziana; innesto strada statale n. 2 in località Quercia d'Orlando ».

**(2847)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. S.P.C., in Cassino

Con decreto ministeriale 7 maggio 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 89.086.000 dovuto dalla S.p.a. S.P.C., in Cassino, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Frosinone è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

**(2660)**

## MINISTERO DEL TESORO

N. 99

**Corso dei cambi del 23 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 1977,700 | 1977,700 | 1977,50 | 1977,700 | 1978,35 | 1978,35 | 1979 — | 1977,700 | 1977,700 | — |
| Marco germanico . | 638,530 | 638,530 | 638,40 | 638,530 | 638,50 | 638,76 | 639 — | 638,530 | 638,530 | — |
| Franco francese | 209,200 | 209,200 | 209,39 | 209,200 | 209,25 | 209,28 | 209,370 | 209,200 | 209,200 | — |
| Fiorino olandese . | 566,010 | 566,010 | 566,25 | 566,010 | 566 — | 566 — | 566 — | 566,010 | 566,010 | — |
| Franco belga . . | 31,738 | 31,738 | 31,78 | 31,738 | 31,75 | 31,73 | 31,725 | 31,738 | 31,738 | — |
| Lira sterlina . | 2483,500 | 2483,500 | 2485 — | 2483,500 | 2484 — | 2483,90 | 2484,300 | 2483,500 | 2483,500 | — |
| Lira irlandese . . | 2000 — | 2000 — | 2000 — | 2000 — | 1999,75 | 1999,75 | 1999,500 | 2000 — | 2000 — | — |
| Corona danese . | 177,810 | 177,810 | 177,80 | 177,810 | 177,80 | 177,81 | 177,810 | 177,810 | 177,810 | — |
| Dracma . . . | 14,480 | 14,480 | 14,50 | 14,480 | — | — | 14,500 | 14,480 | 14,480 | — |
| E.C.U. . | 1432,500 | 1432,500 | 1431,75 | 1432,500 | 1432,55 | 1432,75 | 1432,600 | 1432,500 | 1432,500 | — |
| Dollaro canadese . | 1443,400 | 1443,400 | 1444 — | 1443,400 | 1443,25 | 1443,35 | 1443,300 | 1443,400 | 1443,400 | — |
| Yen giapponese . | 7,861 | 7,861 | 7,88 | 7,861 | 7,86 | 7,86 | 7,860 | 7,8 1 | 7,861 | — |
| Franco svizzero | 760,940 | 760,940 | 761,50 | 760,940 | 760,75 | 760,87 | 760,800 | 760,940 | 760,940 | — |
| Scellino austriaco . | 90,870 | 90,870 | 90,85 | 90,870 | 90,75 | 90,86 | 90,854 | 90,870 | 90,870 | — |
| Corona norvegese . | 222,100 | 222,100 | 222,10 | 222,100 | 222 — | 222,05 | 222 — | 222,100 | 222,100 | — |
| Corona svedese . | 220,970 | 220,970 | 221 — | 220,970 | 221 — | 220,99 | 221,010 | 220,970 | 220,970 | — |
| FIM | 307,080 | 307,080 | 307,30 | 307,080 | 307 — | 307,09 | 307,100 | 307,080 | 307,080 | — |
| Escudo portoghese . | 11,170 | 11,170 | 11,30 | 11,170 | 11,20 | 11,21 | 11,250 | 11,170 | 11,170 | — |
| Peseta spagnola | 11,301 | 11,301 | 11,35 | 11,301 | 11,30 | 11,30 | 11,304 | 11,301 | 11,301 | — |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 23 maggio 1985**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA . | 1978,350 |
| Marco germanico . | 638,765 |
| Franco francese | 209,285 |
| Fiorino olandese . | 566,005 |
| Franco belga . | 31,731 |
| Lira sterlina . | 2483,900 |
| Lira irlandese . . . | 1999,750 |
| Corona danese . | 177,810 |
| Dracma . . | 14,490 |
| E.C.U. . . . . | 1432,550 |
| Dollaro canadese . . | 1443,350 |
| Yen giapponese . | 7,860 |
| Franco svizzero | 760,870 |
| Scellino austriaco . | 90,862 |
| Corona norvegese . | 222,050 |
| Corona svedese . | 220,990 |
| FIM | 307,090 |
| Escudo portoghese . | 11,210 |
| Peseta spagnola | 11,302 |

**Media dei titoli del 23 maggio 1985**

| | |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 59,875 |
| Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 | 98,550 |
| » 6% » » 1971-86 | 95,450 |
| » 6% » » 1972-87 | 93,100 |
| » 9% » » 1975-90 | 92,650 |
| » 9% » » 1976-91 | 91,750 |
| » 10% » » 1977-92 | 94,250 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 95,450 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 86,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 95,950 |
| » » » 1-4-1981/86 16% | 101 — |
| » » » 1-6-1981/86 16% | 106,900 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 91,250 |
| » » » Ind. ENI 1-8-1988 | 103,550 |
| » » » » EFIM 1-8-1988 | 102,800 |
| » » » » 1-6-1983/85 | 99,800 |
| » » » » 1-1-1982/86 | 101,100 |
| » » » » 1-3-1982/86 | 101,350 |
| » » » » 1-5-1982/86 | 101,850 |
| » » » » 1-6-1982/86 | 102,350 |
| » » » » 1-7-1982/86 | 102 — |
| » » » » 1-8-1982/86 | 101,700 |
| » » » » 1-9-1982/86 | 101,625 |
| » » » » 1-10-1982/86 | 101,650 |
| » » » » 1-11-1982/86 | 101,650 |
| » » » » 1-12-1982/86 | 102,550 |
| » » » » 1-7-1983/86 | 100,475 |
| » » » » 1-8-1983/86 | 100,400 |
| » » » » 1-9-1983/86 | 100,400 |
| » » » » 1-10-1983/86 | 100,150 |
| » » » » 1-1-1983/87 | 102,225 |
| » » » » 1-2-1983/87 | 101,350 |
| » » » » 1-3-1983/87 | 101,925 |
| » » » » 1-4-1983/87 | 102,200 |
| » » » » 1-5-1983/87 | 102,175 |

| | |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind 1-6-1983/87 | 102,350 |
| » » » » 1-11-1983/87 | 100,650 |
| » » » » 1-12-1983/87 | 101,350 |
| » » » » 1-7-1983/88 | 103,150 |
| » » » » 1-8-1983/88 | 102,950 |
| » » » » 1-9-1983/88 | 102,750 |
| » » » » 1-10-1983/88 | 102,800 |
| » » » » 1-11-1983/88 | 103,950 |
| » » » » 1-1-1984/88 | 100,950 |
| » » » » 1-2-1984/88 | 101,100 |
| » » » » 1-3-1984/88 | 100,650 |
| » » » » 1-4-1984/88 | 100,225 |
| » » » » 1-5-1984/88 | 100,650 |
| » » » » 1-6-1984/88 | 100,950 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 104,050 |
| » » » » 1-1-1984/91 | 104,075 |
| » » » » 1-2-1984/91 | 104,100 |
| » » » » 1-3-1984/91 | 102,050 |
| » » » » 1-4-1984/91 | 101,900 |
| » » » » 1-5-1984/91 | 102 — |
| » » » » 1-6-1984/91 | 102,350 |
| » » » » 1-7-1984/91 | 101,750 |
| » » » » 1-8-1984/91 | 101,650 |
| » » » » 1-9-1984/91 | 101,300 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100,950 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,900 |
| Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-7-1985 | 100,100 |
| » » » 17 % 1-10-1985 | 100,750 |
| » » » 16 % 1-1-1986 | 101,150 |
| » » » 14 % 1-4-1986 | 100,050 |
| » » » 13,50 % 1-7-1986 | 100,050 |
| » » » 13,50 % 1-10-1986 | 100 — |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 97,450 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 % | 110,600 |
| » » » » 22-11-1982/89 13 % | 106,250 |
| » » » » 1983/90 11,50 % | 103,975 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici.** (Ordinanza 24 maggio 1985)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Visti il decreto ministeriale 26 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1984, concernente la disciplina della produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali, e decreto ministeriale 27 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1985, relativo a prestazioni veterinarie per le profilassi obbligatorie e per la bonifica sanitaria degli allevamenti. Differimento del termine stabilito all'art. 11 del decreto ministeriale 26 marzo 1984 e all'art. 4 del decreto ministeriale 6 dicembre 1984;

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi vaccinali obbligatorie: procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con l'Italia ed in alcune province del territorio nazionale a ridosso dell'arco alpino;

Attesa quindi la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli altri animali domestici presenti nelle zone ove continuano a manifestarsi casi di rabbia silvestre e nelle zone maggiormente esposte al pericolo di contagio;

Ordina:

Art. 1.

Nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Bolzano e di Trento è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al contagio dell'infezione rabida.

Le competenti autorità delle regioni e province autonome indicate al precedente comma, in relazione alla valutazione del rischio del contagio individuano le zone, stabilendone l'ampiezza, nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento determinano altresì le specie animali che nelle predette zone, in relazione al rischio del contagio devono essere sottoposte al trattamento vaccinale antirabbico e prevedono altresì l'esecuzione della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in quanto non in età di vaccinazione.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inizio il 25 maggio 1985 per concludersi il 16 agosto 1985.

La data di inizio e quella di completamento degli interventi vaccinali può essere anticipata o differita per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Art. 3.

A completamento delle disposizioni di cui ai precedenti articoli le autorità sanitarie delle regioni non indicate all'art. 1 possono, previa autorizzazione del Ministero della sanità, disporre l'obbligo della vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani e di altre specie animali fra quelle previste dall'art. 1 ove ricorrano giustificati motivi epizootologici.

Art. 4.

Le competenti autorità sanitarie predispongono, per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazioni nei quali devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. L'individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresì indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti.

Art. 5.

Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuati dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente incaricati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono in conformità delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 26 marzo 1984 e al decreto ministeriale 27 febbraio 1985 citato in premessa.

L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1985, concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 6.

I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al precedente art. 5 possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria.

In quest'ultimo caso le spese per l'acquisto del vaccino e la prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 7.

Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato ai proprietari dei cani vaccinati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 maggio 1985

*Il Ministro*: Degan

---

Allegato

Regione . . . . . . . . U.S.L. . . . .

*Comune di* . . . . . . .

Attestato n.. . . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . . . . . . . . attesta di aver praticato in data . . . . . . la vaccinazione antirabbica precontagio al cane di sesso . . . di età . . . di razza . . . . . . . di taglia . . . appartenente al sig. . . . . . . . . . . . abitante in . . . . . . . . . . . . . . . .

Vaccino impiegato . . . . . . . . serie . . .

Istituto produttore . . . . . . . . . . .

*Il veterinario vaccinatore*

. . . . . . . . . .

(2911)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Annullamento del decreto ministeriale 2 agosto 1983 concernente lo scioglimento della società « Cooperativa agricola A.C.L.I. di Bazzano » - Soc. coop. a r.l., in Bazzano di Spoleto e la nomina del commissario liquidatore.**

Con decreto ministeriale 3 maggio 1985 è stato annullato, a seguito dello scioglimento volontario intervenuto prima dell'adozione del decreto ministeriale, il decreto ministeriale 2 agosto 1983 con il quale è stato disposto lo scioglimento ex articolo 2544 del codice civile della società « Cooperativa agricola A.C.L.I. di Bazzano » - Soc. coop. a r.l., in Bazzano di Spoleto (Perugia) e l'avv. Maurizio Salari, nato a Foligno il 7 gennaio 1945, ne è stato nominato commissario liquidatore.

**(2585)**

**Avviso di rettifica al comunicato riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli.** (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 79 del 2 aprile 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 2503 della *Gazzetta Ufficiale*, al quinto rigo, ove è scritto: « Figline Valdarno e Villafranca », leggasi: « Figline Valdarno, *Tivoli* e Villafranca ».

**(2876)**

# REGIONE MARCHE

**Provvedimenti concernenti le acque minerali**

Si comunica che il « Monastero S. Silvestro abate » della Congregazione benedettina silvestrina di S. Silvestro di Fabriano (Ancona), con decreto del presidente della giunta delle Marche n. 19784 del 23 gennaio 1985, è stato autorizzato alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « S. Cassiano », che sgorga nel territorio del comune di Fabriano (Ancona), località S. Cassiano, in contenitori Tetrabrik-Tetrapak della capacità di un litro e per la durata di anni tre a decorrere dalla data del decreto.

L'autorizzazione verrà riesaminata, alla scadenza, sulla base dei risultati degli accertamenti di laboratorio su campioni prelevati dal commercio dell'acqua minerale in parola.

Si comunica che la Soc.p.a. « Fonti del Furlo » di Fossombrone (Pesaro), con decreto del presidente della giunta delle Marche n. 20105 in data 11 febbraio 1985, è stata autorizzata all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale « Petra Pertusa » ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto del presidente della giunta delle Marche n. 20105 dell'11 febbraio 1985, ed i recipienti dell'acqua minerale « Petra Pertusa » non devono essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti.

**(2900)**

# REGIONE TOSCANA

**Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica sulle etichette dell'acqua minerale « Uliveto » ed a riportare sulle etichette stesse il codice a barre.**

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 3075 del 25 marzo 1985, esecutiva ai sensi di legge, la S.p.a. Acqua e terme di Uliveto, con sede e stabilimento di produzione in Uliveto Terme, nel comune di Vicopisano (Pisa), è stata autorizzata ad aggiornare le analisi chimica e chimico-fisica nonché quella batteriologica riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale « Uliveto », confezionata come sgorga dalla sorgente, già autorizzata alla vendita per uso di bevanda con decreto ministeriale 3 marzo 1980, n. 2029 e con deliberazioni della giunta regionale della Toscana n. 6045 del 31 maggio 1982 e n. 4569 del 30 aprile 1984, esecutive ai sensi di legge, ed a riportare sulle etichette sopraindicate il codice a barre.

Le nuove etichette e gli stampati devono essere conformi agli esemplari allegati alla deliberazione n. 3075 del 25 marzo 1985, sopracitata, della quale tali esemplari sono parte integrante, ed i recipienti dell'acqua minerale naturale « Uliveto » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

**(2901)**

# COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'EDILIZIA IN AREE ESTERNE AL COMUNE DI NAPOLI

**Servizio prestato dai pubblici dipendenti presso gli uffici del presidente della giunta regionale della Campania.** (Ordinanza n. 274).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 23, diciannovesimo comma, del decreto-legge numero 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'ultimo comma dell'art. 84-*ter* della legge n. 219/81, introdotto con l'art. 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, con il quale viene espressamente riconosciuto ai commissari straordinari di cui al titolo VIII della citata legge n. 219/81 il potere, già esercitato, di avvalersi di personale dipendente da pubbliche amministrazioni anche senza il ricorso all'istituto giuridico del comando;

Considerato che la predetta norma non disciplina le aspettative ed i diritti dei dipendenti pubblici chiamati a collaborare, in forza del richiamato potere precettivo, con i citati organi straordinari statali;

Ritenuto che ogni effetto pregiudizievole derivante dall'esercizio di tale potere si atteggia a « prestazione imposta » sprovvista di disciplina legislativa, in contrasto con l'art. 23 della Costituzione;

Considerato che la convalidata giurisprudenza impone l'obbligo di attuazione delle norme in modo conforme ai principi ed alle norme costituzionali;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli dalla legge n. 219/81 ed in deroga ad ogni difforme vigente normativa in materia;

Dispone:

1) Il periodo di servizio prestato dai dipendenti pubblici presso gli uffici di questo commissariato straordinario del Governo equivale al servizio effettivo presso l'amministrazione di appartenenza, anche ai fini del periodo di prova e della conferma in ruolo.

2) Il servizio affari amministrativi curerà l'esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Napoli, addì 25 marzo 1985

*Il commissario straordinario*: FANTINI

**(2400)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per il posto sottoindicato:

*Servizio elaborazione dati amministrativi* . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, via Urbano II, 84100 Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di coadiutore amministrativo (quarta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Salerno.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, via Urbano II, 84100 Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

**(2913)**

### Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della seconda cattedra di anatomia umana normale) . . . . . . . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della seconda cattedra di anatomia umana normale, istituto di anatomia umana normale, via A. Borelli n. 50, Roma, così fissate:

prima prova: ore 9 del centosettantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

cattedra di micologia del dipartimento di biologia vegetale . . . . . . . . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di micologia del dipartimento di biologia vegetale, città universitaria « La Sapienza », piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma, nel modo seguente:

prima prova: alle ore 9 del centosettesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

**(2914)**

### Rinvio delle prove d'esame di concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di clinica chirurgica d'urgenza e pronto soccorso della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 14 febbraio 1985, già fissate per i giorni 29, 30 e 31 maggio 1985, sono state rinviate alle ore 9 del 22, 23 e 24 luglio 1985 presso i locali della clinica chirurgica d'urgenza e pronto soccorso, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma.

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 22 giugno 1984, già fissate per il 20 settembre 1984, sono state rinviate alle ore 9 del giorno 18 luglio 1985 presso i locali dell'istituto di medicina legale e delle assicurazioni, facoltà di medicina e chirurgia, Roma.

**(2858)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Cagliari.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 6 settembre 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Cagliari;

Visto il decreto ministeriale in data 29 settembre 1984 modificato parzialmente con successivi decreti 13 marzo 1985 e 23 aprile 1985 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Cagliari, nell'ordine appresso indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | Matarese Francesco | punti | 130,811 | su 174 |
| 2) | Guido Pasquale | » | 129,317 | » |
| 3) | Rizzo Guido . | » | 129,059 | » |
| 4) | Zarcone Vincenzo | » | 128,415 | » |
| 5) | Contini Graziano . | » | 124,398 | » |
| 6) | Domina Mariano . | » | 122,579 | » |
| 7) | Piredda Salvatore | » | 122,260 | » |
| 8) | Ferrigato Giancarlo | punti | 121,936 | su 174 |
| 9) | Ciraulo Giorgio | » | 120,116 | » |
| 10) | Caccavale Antonio | » | 117,686 | » |
| 11) | Frisi Doro | » | 116,891 | » |
| 12) | Raso Bernardo | » | 116,849 | » |
| 13) | Campagnari Gustavo . | » | 116,663 | » |
| 14) | Faillace Peppino . | » | 116,409 | » |
| 15) | Gobbi Aldo | » | 115,960 | » |
| 16) | Faedda Antonio . | » | 114,315 | » |
| 17) | Patriarca Mario . | » | 114,020 | » |
| 18) | Giordano Giovanni | » | 113,673 | » |
| 19) | Cavallucci Romolo | » | 113,414 | » |
| 20) | Pipia Giuseppe | » | 113,152 | » |
| 21) | Girardi Filippo | » | 112,733 | » |
| 22) | Salvadore Adelino | » | 112,507 | » |
| 23) | Luchetti Loreto | » | 112,433 | » |
| 24) | Fenu Italo | » | 112,176 | » |
| 25) | Costardi Felice | » | 111,966 | » |
| 26) | Coniglione Sebastiano | » | 111,728 | » |
| 27) | Servili Valerio | » | 111,345 | » |
| 28) | Cogoni Antonio | » | 110,764 | » |
| 29) | Galassi Pier Luigi | » | 110,313 | » |
| 30) | Longo Libero Benito . | » | 109,741 | » |
| 31) | Licata G. Antonio | » | 109,107 | » |
| 32) | Monea Luigi . | » | 108,951 | » |
| 33) | Lo Savio Giovanni | » | 107,890 | » |
| 34) | Rizzo Gerlando | » | 106,054 | » |
| 35) | Pedroli Alberto | » | 105,474 | » |
| 36) | Nitti Nicola . | » | 105,317 | » |
| 37) | Mangolini Giuseppe | » | 104,290 | » |
| 38) | Dell'Utri Salvatore | » | 98,002 | » |
| 39) | Ardissone Carlo . | » | 97,698 | » |
| 40) | Schiesaro Gianfranco . | » | 97,586 | » |
| 41) | Bigoni Riccardo . | » | 97,186 | » |
| 42) | Parla Angelo Antonio . . . . . | » | 93,651 | » |
| 43) | Peralta Antonio . . . . . . | » | 92,834 | » |
| 44) | Mura Raffaele . . . . . . | » | 90,134 | » |
| 45) | Sulas Gianni . . . . . . . | » | 90,093 | » |
| 46) | Morlacco Vincenzo . . . . . | » | 83,934 | » |
| 47) | Porcu Lorenzo . . . . . . | » | 75,261 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

**(2865)**

# REGIONI

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1985, n. **18**.

**Norme per la realizzazione di impianti di interesse comune a favore di produttori agricoli della Valnerina danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi e per l'acquisizione di aree da utilizzare per pubbliche calamità ed eventi straordinari.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 18 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

CAPO I

Art. 1.

*Piano di realizzazione degli interventi e di acquisizione delle aree*

La giunta regionale, sentita la comunità montana della Valnerina, approva un piano volto alla realizzazione, al completamento nonché alla acquisizione delle relative aree, con riguardo ad impianti, attrezzature e servizi d'interesse comune per il ricovero di bestiame e per la conservazione di foraggi a favore di produttori agricoli singoli ed associati, titolari di aziende agricole le cui strutture sono state colpite a seguito degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

Nel piano di cui al precedente comma sono inserite con assoluta priorità le aree il cui possesso è stato comunque acquisito dai comuni della Valnerina di cui alla tabella *A*, allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, per far fronte alle necessità di primo intervento, a seguito degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, mediante la realizzazione, con onere a carico del bilancio regionale, di impianti di ricovero del bestiame e per la conservazione dei foraggi.

L'approvazione del piano vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste.

Art. 2.

*Contenuto del piano*

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui alla tabella *A*, allegata alla legge regionale 1° luglio 1981, n. 34, formulano documentate proposte alla giunta regionale per la formazione del piano di cui al precedente articolo.

Le proposte contengono, in modo sommario, la descrizione delle opere e l'indicazione della spesa.

La giunta, scaduto il termine di cui al precedente comma, adotta una proposta di piano, nei limiti dei fondi disponibili e tenuto conto delle esigenze espresse dai comuni.

Su tale proposta la giunta regionale richiede il parere della comunità montana della Valnerina.

Trascorso inutilmente il termine di quaranta giorni dalla richiesta, il piano è definitivamente approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Il piano indica le opere ammesse con riguardo ai nuovi interventi da effettuare ed a quelli di completamento e contiene un progetto di massima delle stesse.

Sono altresì individuate in linea di massima le spese per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione degli impianti o per il completamento di interventi già effettuati con esclusione dei lavori eseguiti nella fase di primo intervento.

Art. 3.

*Attuazione del piano*

L'attuazione del piano di cui all'art. 1, ivi compresa l'acquisizione delle aree, anche mediante esproprio, e la realizzazione degli interventi è affidata all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1977, n. 26.

Art. 4.

*Proprietà degli impianti e loro gestione*

Gli impianti, le attrezzature ed i servizi di cui alla presente legge sono di proprietà della regione Umbria, che affida altresì all'Ente di sviluppo agricolo in Umbria la loro gestione nella fase di avviamento.

La gestione è affidata ai produttori interessati, singoli o associati, sulla base di un'apposita convenzione approvata dalla giunta regionale, successivamente alla proposizione di apposita richiesta.

La convenzione regola i rapporti tra la regione Umbria, l'Ente di sviluppo agricolo in Umbria ed i produttori agricoli interessati e pone comunque a carico di questi ultimi le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 5.

*Finanziamento del piano*

La giunta regionale provvede a concedere i finanziamenti necessari alla attuazione del piano sulla base di documentate richieste dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria avuto riguardo alle singole procedure e/o ai singoli interventi.

L'Ente di sviluppo agricolo in Umbria provvede al relativo rendiconto annuale e definitivo della spesa, nonché alla restituzione delle eventuali economie realizzate.

Il rendiconto annuale è effettuato al 31 dicembre di ogni anno ed è presentato alla giunta regionale nei due mesi successivi.

CAPO II

Art. 6.

*Fondo a favore dei comuni per l'acquisizione di aree da utilizzare nel caso di pubbliche calamità o per eventi di carattere straordinario.*

Presso la Regione è costituito un fondo per la acquisizione a favore del patrimonio dei comuni, colpiti dal sisma del 19 settembre 1979, delle aree di cui alla lettera *e*) dell'art. 21 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, da utilizzare nel caso di pubbliche calamità o per eventi di carattere straordinario, individuate nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, mediante apposite varianti, ai sensi dell'art. 25 della stessa legge.

La giunta regionale individua le procedure per la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo, la documentazione che i comuni debbono accludere alle domande, le eventuali priorità in relazione ai fondi disponibili, nonché la misura dei contributi da concedere.

CAPO III

Art. 7.

*Norma finanziaria*

Per il finanziamento degli interventi previsti nel capo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 con iscrizione al cap. 7620, di nuova istituzione nel bilancio regionale, denominato: « Fondi per la realizzazione, il completamento e l'acquisizione di aree per impianti di interesse comune a favore di produttori agricoli singoli associati danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi » (codice SIR 1121031010).

Per il finanziamento degli interventi previsti nel capo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 con iscrizione al cap. 7048, di nuova istituzione nel bilancio regionale, denominato: « Fondo per l'acquisizione a favore del patrimonio dei comuni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 di aree da utilizzare nel caso di pubbliche calamità o per eventi di carattere straordinario » (codice SIR 1123230726).

All'onere complessivo di lire 4.000 milioni si fa fronte con quota del fondo assegnato alla regione Umbria sullo stanziamento di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

| | |
|---|---|
| Cap. 7620 in aumento . . . . . . | L. 1.250.000.000 |
| Cap. 7048 in aumento . . . . . . | L. 750.000.000 |
| Totale . . . | L. 2.000.000.000 |
| Cap. 970 (fondo globale) in diminuzione | L. 2.000.000.000 |

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 aprile 1985

MARRI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 11 marzo 1985 (atto n. 1443) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 aprile 1985.*

**(2318)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 86.000 |
| | semestrale | L. | 48.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 119.000 |
| | semestrale | L. | 66.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 114.000 |
| | semestrale | L. | 63.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 101.000 |
| | semestrale | L. | 56.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 196.000 |
| | semestrale | L. | 110.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 36.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 33.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 39.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 21.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.100 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. | 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 77.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 42.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**